

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1964

relativa alla soppressione da parte del Regno del Belgio dell'aiuto che esso ha accordato alla società Ford Tractor (Belgium) Ltd, di Anversa ⁽¹⁾

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/651/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, comma 1,

Viste le osservazioni scritte ed orali presentate dagli Stati membri, nonché quelle della società Ford Tractor (Belgium) Ltd. di Anversa.

I

Considerando che la società Ford Tractor (Belgium) Ltd. di Anversa, che aveva contratto un prestito dell'importo di 1 miliardo di franchi belgi per la durata di 10 anni presso un istituto privato di credito, ha ottenuto dal Governo belga un abbuono d'interessi di 3,5 punti, calcolato sulla base di un ammortamento teorico per la durata di 6 anni, la cui ultima annualità prevista è di 700 milioni di franchi belgi;

Considerando che tale aiuto è stato concesso in base alla legge 17 luglio 1959 che istituisce e co-

ordina le misure destinate ad agevolare l'espansione economica e la creazione di nuove industrie; che la concessione dell'aiuto aveva lo scopo di contribuire alla riconversione delle attività della ditta Ford di Anversa che, cessando completamente il montaggio di autovetture e di autocarri, dedicherà la sua futura attività al montaggio di trattrici agricole e alla fabbricazione di scatole del cambio di velocità e ponti posteriori sempre per trattrici agricole;

Considerando che, in seguito agli abbuoni d'interessi di cui beneficia, la società Ford Tractor Ltd. (Belgium) di Anversa può pretendere, in virtù dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1959, di beneficiare per 5 anni di un esonero dall'imposta fondiaria sugli immobili eventualmente costruiti nel quadro della riconversione;

Considerando la situazione di stasi in cui si trova la produzione delle trattrici agricole della Comunità Economica Europea da parecchi anni; che tale situazione può dedursi dai seguenti dati:

⁽¹⁾ Alcuni passi di questa decisione non sono riprodotti dato che contengono notizie riservate concernenti l'impresa interessata.

— la produzione comunitaria annuale è scesa dal 1959 al 1963 da 236.300 a 217.320 unità;

— in Francia, la produzione, dopo aver raggiunto 92.300 unità nel 1958, è passata nel 1963 a 68.590 unità, per cui la capacità di produzione è attualmente utilizzata solo per il 60 %;

— nella Repubblica federale di Germania, la produzione è passata da 118.400 unità nel 1958 a 95.730 unità nel 1963; nello stesso periodo, 5 imprese tedesche hanno dovuto sospendere la produzione di trattrici agricole;

— soltanto l'Italia, il meno importante fra i tre Stati membri produttori, ha visto la sua produzione aumentare e passare nello stesso periodo da 25.600 a 53.000 unità.

II

Considerando che l'aiuto è stato concesso dallo Stato belga; che l'abbuono di interessi rappresenterà alla fine dei 6 anni una sovvenzione dell'ordine di 170 milioni di franchi belgi; che la sovvenzione può essere accompagnata da un esonero fiscale, di cui per il momento è impossibile valutare l'importo;

Considerando che l'aiuto accordato minaccia di falsare la concorrenza tra i fabbricanti di trattrici, in particolare a danno di quelli stabiliti in Francia e in Germania, la cui produzione è in stasi o in regressione da parecchi anni; che tale aiuto intende alleggerire la società beneficiaria di una parte delle spese relative all'impianto e al funzionamento iniziale di una nuova unità di produzione, spese che normalmente devono essere a suo carico;

Considerando che la soppressione di ogni contingentamento e la graduale riduzione dei dazi doganali applicabili alle trattrici tendono a rendere più sensibili per l'insieme delle imprese produttrici stabilite nella Comunità gli effetti di un aiuto accordato ad una di esse; che, sebbene le trattrici di grande potenza che saranno fabbricate ad Anversa non rispondano alle stesse necessità delle trattrici di potenza minore, le une e le altre sono prodotte dalla maggior parte dei fabbricanti tedeschi e francesi; che questi ultimi rischiano di subire un danno nei loro affari tanto più grave quanto più importante e rapido sarà lo spostamento della domanda previsto dalla società Ford Tractor Ltd. (Belgium) di Anversa a favore di trattrici di grande potenza;

Considerando che il Belgio non produceva fino ad oggi nessuna trattrice; che l'aiuto concesso si ripercuoterà direttamente sulla concorrenza tra la società Ford Tractor Ltd. (Belgium) di Anversa e le imprese stabilite negli altri Stati membri; che

l'aiuto inciderà non solo sulle importazioni belghe di trattrici dagli altri Stati membri che nel 1962 erano di 7.252 unità, ma altresì sugli scambi in tutta la Comunità, a causa dell'importanza della produzione prevista;

Considerando che il numero di trattrici agricole di cui si prevede la fabbricazione ad Anversa si avvicina a quello delle stesse macchine importate dalla ditta Ford in questi ultimi anni nella Comunità, di modo che la ditta Ford si limiterebbe a conservare la sua parte tradizionale nel mercato della C.E.E. delle trattrici senza modificare l'equilibrio di quest'ultimo; che, tuttavia, pur attuandosi una situazione equivalente, questa lascia completamente alterati i termini della concorrenza tra la società beneficiaria e gli altri produttori di trattrici stabiliti all'interno della C.E.E.;

Considerando che si tratta di una misura rispondente ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1;

Considerando che le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, non trovano manifestamente motivo d'applicazione nella fattispecie;

Considerando che non concorrono le condizioni necessarie in base alle quali la Commissione possa prevedere un'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a e b;

Considerando, in effetti, che il livello di vita nella regione di Anversa non è anormalmente basso; che inoltre, in questa provincia, al 31 dicembre 1963, le cifre dei disoccupati, uomini e donne a capacità normale, parziale o molto ridotta erano rispettivamente di 3.068, 4.368 e 2.752 persone, il che rappresenterebbe 1,06 %, 1,51 % e 0,95 % degli effettivi occupati nella regione; che, alla stessa data, si contavano 1.306 offerte di lavoro non soddisfatte; che tali dati non rappresentano una grave sottoccupazione, la quale non sarebbe sorta nemmeno col licenziamento di 2.000 persone, qualora la società di Anversa avesse rinunciato al suo progetto di riconversione e chiuso la sua impresa;

Considerando che l'economia belga non soffre di gravi perturbazioni; che né la riconversione intrapresa dalla ditta Ford di Anversa né la produzione di trattrici di grande potenza presentano i caratteri di un importante progetto d'interesse comune europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b;

Considerando che sul mercato comune delle trattrici agricole le capacità di produzione non sono inferiori alla domanda; che talune imprese già esistenti nella Comunità hanno raggiunto un alto livello di sviluppo tecnico; che, in queste condizioni, la concessione di un aiuto destinato a favorire la creazione di una nuova unità di produzione non potrebbe essere giustificata in funzione dell'incremento dell'offerta o di un impulso alla concorrenza

inteso ad assestare il settore considerato ; che l'aiuto apportato all'impianto ad Anversa di una fabbrica di ponti e scatole del cambio di velocità per trattori e di montaggio di tali veicoli non può essere motivato dalla situazione economica della regione di Anversa, che è prospera rispetto a quella di numerose altre regioni della Comunità ; che l'aiuto può contribuire solo ad aggravare la situazione già difficile della produzione comunitaria delle trattrici ;

Considerando pertanto che, pur contribuendo l'aiuto ad agevolare lo sviluppo della produzione delle trattrici agricole, e di riverbero della regione di Anversa, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c, è tuttavia non soltanto inopportuna, poiché l'aiuto non corrisponde all'interesse comune, ma anzi esclusa, poiché l'aiuto altera le condizioni degli scambi in misura contraria a questo interesse comune ;

Considerando quindi che l'aiuto concesso alla società Ford Tractor (Belgium) Ltd. di Anversa è incompatibile con il Mercato comune e pertanto deve essere soppresso ;

Considerando che l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, autorizza la Commissione a fissare il termine entro cui tale soppressione deve intervenire ; che è opportuno lasciare al Governo belga

la facoltà di prorogare d'un anno, qualora lo ritenga necessario, il suo aiuto, così da permettere alla società Ford Tractor (Belgium) Ltd. di Anversa di far fronte agli obblighi finanziari e fiscali che normalmente devono essere a suo carico,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio è tenuto ad adottare entro il 31 ottobre 1965 le misure necessarie per sopprimere l'aiuto, in tutte le sue forme, di cui beneficia la società Ford Tractor (Belgium) Ltd. di Anversa in base alla legge 17 luglio 1959 che istituisce e coordina le misure destinate ad agevolare l'espansione economica e la creazione di nuove industrie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1964

relativa alla concessione di contingenti tariffari in favore della Repubblica italiana per certe qualità di patate da semina

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/652/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 15 maggio 1964, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per l'anno 1965, la concessione di un contingente tariffario di 10.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le patate da semina delle seguenti varietà : « Krasava », « Ackersgen », « Sieglinde », « Majestic » e « Kennebec », della voce doganale ex 07.01 A I della tariffa dogana-

nale comune, inclusa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i suddetti prodotti erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa comune è del 10 % ;

Considerando che dai dati forniti dalla Repubblica italiana a sostegno della sua domanda risulta che, per il prodotto in questione, le importazioni della Repubblica italiana in provenienza da paesi terzi e dagli altri Stati membri hanno segnato negli ultimi anni il seguente andamento :